

Il presidente

Prot. N. 023-2017

Roma, 12 dicembre 2017

Via pec

**All'Ecc.mo
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli atti normativi
Palazzo Spada
ROMA**

cds-sezionenormativaprotocolloamm@ga-cert.it

Oggetto: *Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente regolamento recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.*

1

Osservazioni

L'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti – UNAA, Associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CNF n. 1/2013, alla quale aderiscono 23 Camere ed Associazioni operanti sul territorio nazionale e circa 3.000 avvocati amministrativisti, con riferimento allo Schema di decreto di cui all'oggetto, sottoposto all'espressione del parere di codesta Ecc.ma Sezione, formula le seguenti osservazioni.

1. L'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4, del Regolamento, nell'introdurre il comma 10-bis all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, prevede che nei giudizi avanti al TAR ed al Consiglio di Stato il compenso per la "fase introduttiva del giudizio" sia di regola aumentato sino al 50% quando siano proposti "motivi aggiunti".

Si ritiene che, per le stesse condivisibili ragioni che hanno portato all'introduzione della suddetta disposizione, debba altresì essere previsto che il compenso per la "fase introduttiva del giudizio" sia di regola aumentato sino al 50% anche quando sia proposto "**ricorso incidentale**", trattandosi di attività introduttiva ulteriore e distinta rispetto a quella propria di detta fase (atto di costituzione e memoria di controdeduzioni) e da valorizzare quindi anche essa in modo autonomo e specifico, esattamente come avvenuto per i "motivi aggiunti" al ricorso principale.

2. I compensi attualmente previsti per la "fase decisionale" dei giudizi (Tabella n. 22 allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55) innanzi al Consiglio di Stato sono erroneamente di gran lunga **inferiori** a quelli previsti per i giudizi (Tabella n. 21 allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55) dinanzi al TAR (valore fino a € 1.100,00: TAR € 270,00 – CdS € 135,00; fino a € 5.200,00: TAR € 1.010,00 – CdS € 340,00; fino a € 26.000,00: TAR € 1.820,00 – CdS € 675,00; fino a € 52.000,00: TAR € 3.305,00 – CdS 1.145,00; fino a € 260.000,00: TAR € 4.790,00 – CdS 1.690,00; fino a € 520.000,00: TAR € 6.950,00 – CdS € 2.430,00).

Considerato che il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato è giudizio di merito e non di legittimità (così che nessuna equiparazione può esservi rispetto ai compensi previsti per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione) e che l'attività ricompresa nella "fase decisionale" consta, anche nel giudizio d'appello, della memoria finale, della memoria di replica e della discussione in pubblica udienza, i compensi in questione dovranno essere necessariamente rivisti e adeguatamente aumentati rispetto a quelli previsti per i giudizi dinanzi al TAR, Giudice di primo grado.

3. Nei giudizi dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato è previsto un apposito compenso per l'attività relativa all'eventuale "fase cautelare".

Nessuno specifico compenso è invece previsto per l'attività relativa all'appello cautelare avverso ordinanza cautelare di primo grado, suscettibile, come è noto, di introdurre non una mera fase cautelare all'interno di un giudizio (tramite l'istanza cautelare formulata a

corredo del ricorso o dell'appello di merito), ma un vero e proprio giudizio cautelare di secondo grado, nel quale viene posta in essere attività che implica “studio della controversia”, “introduzione del giudizio” e “decisione” all’esito di discussione.

Occorre pertanto che, al neo introdotto comma 10-bis dell’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, sia aggiunto un periodo finale che preveda che <<Nel caso di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato sono dovuti il compenso della “fase di studio della controversia”, il compenso della “fase introduttiva del giudizio” e la metà del compenso della “fase decisionale”>>, non essendovi, quanto alla misura di tale ultimo compenso, da redigere memorie finali.

Confidando nella considerazione delle rassegnate Osservazioni si porgono distinti saluti.

Il Presidente

Avv. Umberto Fantigrossi



3